

Proposta di legge **C. 1930** recante **L 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.**

Audizioni presso la X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati

Contributo elaborato da **MINERARIA GERREI SRL** (società titolare di concessione mineraria vigente per l'estrazione di materie prime critiche e materie prime strategiche)

ARTICOLO	COMMA	TESTO	COMMENTO
Permesse		Estensione degli effetti della nuova norma a tutte le materie prime critiche	Si rileva l'essenzialità dell'estensione delle agevolazioni previste dalla norma a tutto l'elenco delle 34 materie prime critiche, anche in virtù della possibilità che, in funzione degli andamenti di mercato, una materia prima critica divenga strategica e viceversa (aggiornamenti periodici previsti dal Regolamento UE)
		Classificazione delle materie prime critiche e strategiche	La selezione di 17 materie prime strategiche, tra le 34 censite nel 2023 come critiche dall'UE, appare condotta con metodi di analisi discutibili. Nel caso specifico della fluorite, elemento essenziale, non riciclabile e non sostituibile per numerosissime produzioni hi-tech (batterie, superconduttori e fluoropolimeri in particolare), le previsioni degli Enti di ricerca internazionali indicano un gap crescente tra domanda ed offerta di tale materia prima critica, con un deficit su scala mondiale che raggiungerà il 30% nel 2033. Su tali basi è essenziale promuovere la revisione dell'elenco delle materie prime strategiche anche prima della revisione periodica prevista dal Regolamento comunitario CRM (attualmente fissata al 2027)
2	3	Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, i progetti di cui al comma 1 assumono la qualità di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.	La legge mineraria vigente (RD 1443/1927, art. 32) prevede già che, entro il perimetro della concessione (automaticamente) o al di fuori dello stesso (su richiesta), tutte le opere finalizzate allo sfruttamento di una concessione mineraria siano di pubblica utilità: il riconoscimento della pubblica utilità di un progetto di coltivazione non dovrebbe quindi essere subordinato al riconoscimento di 'strategicità' del progetto da parte della UE
3	4	Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera i sedici mesi.	Da chiarire cosa si intende con 'estensione' dei progetti strategici esistenti (estensione del perimetro di concessione, estensione della durata della concessione, altro)
3	7	La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.	Da chiarire se tali prerogative sono riconosciute in automatico anche ai titolari di concessioni minerarie già vigenti, anche se relative a materie prime critiche e non necessariamente strategiche
7	2	Il permesso di ricerca è comunicato al punto di contatto di cui all'articolo 3, che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.	Da chiarire se questo comma è applicabile a tutti i permessi di ricerca o solamente a quelli con le caratteristiche definite al precedente comma 1 (sempre art. 7). Da chiarire se i permessi di ricerca per materie prime critiche e/o strategiche che prevedono anche, ad esempio, sondaggi e prospezioni meccaniche (in genere indispensabili per la certificazione delle riserve secondo codifica internazionale, e quindi per la bancabilità dell'operazione), restino nelle competenze abilitative del Punto di contatto o se seguano la legge mineraria vigente

8	1	Fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo marzo 1998, n. 112, per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3, il titolare della concessione corrisponde annualmente il valore di un'aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5 per cento e il 7 per cento.	Da chiarire il concetto di aliquota di 'prodotto'. Se si parla del 5-7% del fatturato, si parla di valori capaci di intaccare la maggior parte dell'utile di impresa, rendendo l'iniziativa totalmente insostenibile. Se si parla del 5-7% dell'utile di impresa, vanno specificate le modalità di determinazione di tale parametro e della conseguente base imponibile. In ogni caso, tenendo conto della varietà di materie prime critiche e/o strategiche, della variabilità dei costi di estrazione (si pensi solo all'impatto di lavorazioni in sotterraneo rispetto a quelle di sola superficie) e della volatilità dei prezzi del mercato, è indispensabile definire una logica di applicazione delle royalties che non discrimini un'azienda od un prodotto specifico rispetto ad un'altra/o
8	3	Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (<i>relative alla corresponsione allo Stato di un'aliquota del prodotto - ndr</i>) non si applicano alle concessioni già rilasciate al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, né ai rinnovi di dette concessioni ove previste dall'originario titolo.	Da chiarire cosa si intende per ' <i>rinnovi di dette concessioni ove previste dall'originario titolo</i> '. La legge mineraria vigente prevede come pacifica la possibilità di rinnovo di una concessione (RD 1443/1927, art. 34) e non è richiesto che tale facoltà sia specificamente espressa nel decreto di concessione. Un'eventuale richiesta di rinnovo, inoltre, dipende generalmente dall'esito delle attività di esplorazione e coltivazione esercitate durante il periodo della concessione, per cui la 'prevedibilità' è concetto difficilmente applicabile. A giudizio di chi scrive, appare quindi eliminabile la precisazione ' <i>ove previste dall'originario titolo</i> '
9	1	Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, per il rilascio dei titoli abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle strutture di deposito di rifiuti di estrazione chiuse, incluse quelle abbandonate, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, si applica, in quanto compatibile, il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.	Ai fini della semplificazione istruttoria, una volta che sia verificata con metodi oggettivi la presenza di materie prime critiche e/o strategiche in strutture di deposito chiuse, e che sia confermata la sostenibilità economica di un progetto di ritrattamento delle stesse, sarebbe fondamentale, ai fini della semplificazione istruttoria ed operativa, la riclassificazione del materiale contenuto da rifiuto a giacimento sfruttabile. Da chiarire inoltre se l'applicazione della legge mineraria vigente alle strutture di deposito chiuse comporta la competenza Regionale (e non quella del Punto di contatto nazionale) sulle procedure autorizzative connesse al rilascio di una nuova concessione per il ritrattamento di tali rifiuti
10	3	Il Programma (<i>nazionale di esplorazione - ndr</i>) include: a) mappatura dei minerali su scala idonea; b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce; c) indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche; d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive.	E' fondamentale che il programma preveda anche la rielaborazione, classificazione e digitalizzazione di tutte le informazioni raccolte dalle attività di Ricerca Mineraria di Base ex art. 4 Legge 752/1982, commissionate dallo Stato negli anni '80 e '90 del secolo scorso, i cui importantissimi risultati (sia in termini di documentazione tecnica che di materiale fisico derivante dalle prospezioni), di cui era originariamente prevista l'integrazione all'interno di un database istituito dall'allora Ministero delle Attività Produttive (Sistema informativo SIMIN, mai completato), giacciono spesso abbandonati e non catalogati in depositi di ex distretti minerari, enti regionali, ecc. ai quali raramente è consentito l'accesso del pubblico.
10	9	Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.	Rispetto allo sforzo operativo richiesto ad ISPRA e soprattutto rispetto agli obiettivi della pianificazione, le risorse stanziare appaiono fortemente sottostimate. Si pensi che la Francia, per un'attività del tutto analoga, intende assegnare al BRGM (Ente minerario nazionale certificato, paragonabile a ISPRA) una cifra pari a 78,5 milioni di €
			Ai fini di una concreta espansione delle attività di ricerca mineraria, che rappresentano la parte di investimento più a rischio dell'intera filiera, potrebbe avere un ruolo determinante anche il rifinanziamento della cosiddetta 'ricerca operativa' (art. 9 Legge 752/1982), attraverso i contributi in conto capitale istituiti dalla medesima norma o anche attraverso forme di finanza agevolata, crediti d'imposta, ecc.. Senza ricerca, non c'è reale possibilità di espansione e sfruttamento dei giacimenti CRM disponibili

<p>Capo III</p>	<p>Promozione degli investimenti</p>	<p>Andrebbe verificata l'opportunità di prevedere specifiche forme di supporto nel campo R&D per ciò che attiene ai cicli di raffinazione delle materie prime critiche strategiche che, soprattutto per quanto riguarda le terre rare, pagano l'attuale assenza di tecnologie idonee allo scopo (sia sotto il profilo dell'efficienza produttiva che della sostenibilità ambientale), ragion per cui la raffinazione di tali materiali è quasi completamente delegata a Paesi extra EU (Cina soprattutto)</p> <p>In genere le agevolazioni fiscali previste sugli investimenti industriali (es. Decreto ZES per investimenti in aree svantaggiate del Sud Italia) prevedono l'impossibilità di accesso a tali agevolazioni in caso di investimenti effettuati su beni NON di proprietà. La legge mineraria, fissando il criterio per cui il sottosuolo e le sue risorse sono patrimonio indisponibile dello Stato, sfruttabile solo su concessione di quest'ultimo, classifica come pertinenza mineraria (RD 1443/1927, art. 23) gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale. Se le pertinenze minerarie devono quindi configurarsi come beni in concessione, in teoria tutti gli investimenti necessari alla coltivazione del giacimento sono esclusi dalle agevolazioni previste, invece, per altre installazioni industriali. A giudizio di chi scrive, questo è un vulnus normativo che va chiarito e risolto all'interno delle nuove norme per la promozione dell'estrazione e lavorazione delle materie prime critiche e strategiche</p>
<p>Formazione</p>	<p>Formazione del personale istruttore</p>	<p>Il sostanziale abbandono di una politica mineraria nell'ultimo trentennio ha privato le amministrazioni pubbliche di personale adeguatamente formato per la valutazione tecnica, economica e ambientale dei progetti di estrazione mineraria. Ciò comporta enormi difficoltà nella comprensione e nell'appropriata valutazione di progetti complessi da parte dei funzionari. Sarebbe auspicabile un programma di formazione di quelle figure che saranno poi chiamate ad una valutazione di merito dei progetti, anche per garantire che le iniziative relative a materiali critici e/o strategici abbiano una corretta, efficiente e rapida attuazione</p>